

# COMUNE DI ESPERIA

## PROVINCIA DI FROSINONE

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

Art. 11, c.3, lett. g), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

**Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario**

09.11.2023

# Indice

Premessa

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni
2. Le Entrate
  - 2.1. Entrate tributarie: IMU -TASI- TARI
  - 2.2. Entrate da trasferimenti correnti
  - 2.3. Entrate extratributarie
3. Le Spese
  - 3.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE
  - 3.2. Fondo garanzia debiti commerciali
  - 3.3. Fondo di Riserva
4. Quote Vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto
5. Elenco delle garanzie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti
6. Garanzie fidejussorie
7. Strumenti finanziari derivati
8. Partecipazioni possedute
9. Equilibri di Bilancio
  - 9.1. Equilibrio Generale Riassuntivo 2024
  - 9.2. Equilibrio di Parte Corrente
  - 9.3. Equilibrio di Parte Capitale
10. Fondo pluriennale Vincolato (FPV)
11. Situazione di cassa
12. Previsioni esercizi successivi al 2024

Conclusioni

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2024-2026** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti del 31 dicembre ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole si applicano già dalla costruzione del prossimo Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

Considerato il nuovo iter di approvazione del bilancio, come dettagliato nel nuovo paragrafo 9.3.1: Il processo di bilancio degli enti locali del principio contabile sopra citato, prevede come primo "step" l'adozione dell'atto di indirizzo da parte dell'organo esecutivo, con l'assistenza del Segretario comunale, per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente;

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo pluriennale Vincolato (FPV);
5. Nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

### **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di

competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

## 2. Le Entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2024-2026** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Sono state definite le previsioni di bilancio attenendosi alla normativa vigente prevedendo una conferma dell'aliquota dell'addizionale IRPEF allo 0.6%, la conferma delle aliquote per la Nuova IMU e mantenendo immutate le aliquote degli altri tributi e le tariffe dei servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni del 2023.

Nei prospetti che seguono sono elencate le principali entrate:

### 2.1. Entrate tributarie: IMU -TASI- TARI

Entrate tributarie 2024		
	previsione asestata 2023	previsione 2024
IMU	370.000,00	370.000,00
TARI	452.000,00	452.000,00
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI	0,00	0,00
ADDIZIONALE COMU.LE IRPEF	264.000,00	264.000,00
IMU - REC. EVASIONE	171.000,00	171.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00
T.O.S.A.P.	0,00	0,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE	12.000,00	20.000,00
TRIBUTI DIVERSI	950.500,00	944.000,00
Totale entrate tributarie	2.219.500,00	2.221.000,00

## IMU

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito previsto nell'anno 2024</b>	<b>370.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>

Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2021-2022, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2024;

La previsione complessiva del gettito 2024 è stimata in €. 541.000,00 di cui:

- IMU recupero evasione e coattiva per € 171.000,00
- IMU ordinaria per € 370.000,00

La stessa è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata secondo il quale le entrate vanno accertate con riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive (crediti) e non per cassa (riscossioni);

Si confermano, anche per l'anno 2024 da un lato l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011) e dall'altro la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio.

Resta confermata l'applicazione della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011, in misura pari ad € 200,00.

Dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE (titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia).

La riduzione potrà riguardare un solo immobile destinato ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto. La stessa è concessa a condizione che l'unità immobiliare posseduta non venga concessa in locazione o comodato d'uso.

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli del Comune di Esperia ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

## TASI

La Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Più precisamente la disposizione normativa in commento accorpa all'Imposta unica comunale (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

## TARI

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
<b>Gettito previsto nell'anno 2023</b>	<b>452.000,00</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>

La previsione, iscritta tra le entrate del bilancio 2024 è frutto delle proiezioni elaborate attraverso la software house APK.

La previsione di bilancio 2024 ed è pari ad €. 452.000,00 ed è destinata a finanziare tutte le spese relative alla gestione dei rifiuti.

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, comunque di quella parte in cui si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

L'Amministrazione nella commisurazione della tariffa ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; ne consegue che le utenze vengono distinte in utenze domestiche ed utenze non domestiche e la tariffa per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## CANONE UNICO

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
<b>Gettito previsto nell'anno 2023</b>	€ 12.000,00 Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o

esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).

L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe.

Il Comune di Esperia ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 20.05.2022;

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.

## 2.2. Entrate da trasferimenti correnti

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti		
	previsione asestata 2023	previsione 2024
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	1.242.335,53	1.059.160,33
<b>Totale</b>	<b>1.242.335,53</b>	<b>1.059.160,33</b>

## 2.3. Entrate extratributarie

Entrate extratributarie		
	previsione asestata 2023	previsione 2024
Proventi di beni e servizi e proventi gestione beni	315.911,32	317.911,32
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità	6.500,00	4.500,00
Interessi su anticipazioni e crediti	54.000,00	54.000,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	709.360,98	670.860,98
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>1.085.772,30</b>	<b>1.047.272,30</b>

### 3. Le Spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

#### 3.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il Comune di Esperia in aderenza al principio della prudenza, provvede attraverso la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato alla copertura di crediti con potenziali sofferenze relativi prevalentemente al recupero evasione tributaria e alle entrate patrimoniali ed extratributarie. Sono state individuate le entrate previste a bilancio che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato stanziato in bilancio per l'importo di € 168.779,05 così come risulta dal calcolo in allegato al bilancio.

#### 3.2. Fondo garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

L'Ente non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata in quanto:

- il debito commerciale residuo al 07.11.2023 è ridotto rispetto a quello del 31.12.2022
- ed è stato rispettato l'indicatore annuale dei pagamenti

#### 3.3. Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

*1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Non Facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per l'esercizio 2024 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva** dell'importo di €. 31.552,40, pari allo 0.739463% (minimo 0,3%) delle spese finali correnti previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **4. Quote Vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.**

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 non prevede l'applicazione del risultato presunto di amministrazione; Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

#### **5. Elenco delle garanzie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati. Il Comune di Esperia non ha rilasciato alcuna garanzia (polizza fidejussoria)

#### **7. Strumenti finanziari derivati**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **8. Partecipazioni possedute**

Alla data del 09.11.2023 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Società Ambiente Frosinone SPA	1,09%

## 9. Equilibri di Bilancio

### 9.1. Equilibrio Generale Riassuntivo 2024

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026 da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono:

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

Quadro generale riassuntivo 2024					
Entrate			Spese		
			Disavanzo di amministrazione		
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	2.221.000,00	Titolo I:	Spese correnti	4.266.932,63
Titolo II:	Trasferimenti correnti	1.059.180,33	Titolo II:	Spese in conto capitale	23.169.423,34
Titolo III:	Entrate extratributarie	1.047.272,30			
Titolo IV:	Entrate in conto capitale	23.169.423,34	Titolo III:	Spese per incremento di attività finanziaria	0
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			
Titolo VI:	Accensione prestiti	0	Titolo IV:	Rimborso di prestiti	60.500,00
Titolo VII	Anticipazioni da tesoriere	0	Titolo V:	Chiusura anticipazioni da tesoriere	0
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.222.000,00	Titolo VII:	Spese per conto terzi e partite di giro	1.222.000,00
	Totale Titoli	28.718.855,97		Totale Titoli	28.718.855,97
<b>Totale complessivo entrate</b>		28.718.855,97	<b>Totale complessivo spese</b>		28.718.855,97

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

## 9.2. Equilibrio di Parte Corrente

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titolo 1° tributarie, titolo 2° da trasferimenti, titolo 3° extratributarie) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio di parte corrente				
		2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Recupero disavanzo di amministrazione	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	4.327.432,63	4.327.432,63	4.327.432,63
Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	4.266.932,63	4.266.932,63	4.266.932,63
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		168.779,05	168.779,05	168.779,05
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Somma finale		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge		0,00	0,00	0,00
Utilizzo Fondo Anticipazione liquidità D.l. 35/2013		0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge utilizzo risultato di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 9.3. Equilibrio di Parte Capitale

In merito alle spese di investimenti in c/capitale si fa riferimento al piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale predisposto dal Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.

La parte in conto capitale del bilancio (titolo 2) presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio di parte capitale				
		2024	2025	2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	23.169.423,34	10.496.950,00	5.345.240,26
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	23.169.423,34	10.496.950,00	5.345.240,26
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **10. Fondo pluriennale Vincolato (FPV)**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Questo Ente, sta approvando il bilancio entro il 31 dicembre e pertanto non ha potuto ancora effettuare il riaccertamento ordinario dei residui, ex art. 3, comma 4, del d. lgs. 118/2011.

## **11. Situazione di cassa**

Anche per gli Enti Locali la crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti. Il Comune di Esperia ha tuttavia una solida situazione di cassa.

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale pari ad €. 1.523.708,50.

## **12. Previsioni esercizi successivi al 2024**

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;

in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2024-2026 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

### **Conclusioni**

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili.

Esperia 09/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Marilena Covelli